

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
CORSO DI LAUREA TRIENNALE- «ECONOMIA E MANAGEMENT»


“CONTABILITA’ E BILANCIO”

**RUOLO E POSTULATI DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO**

Indice


- LE FUNZIONI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
- QUADRO NORMATIVO
- I POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE
- I POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DELL'OIC
- I CRITERI BASILARI DI VALUTAZIONE

Il bilancio di esercizio



Il bilancio di esercizio

FUNZIONI DEL BILANCIO



Riservatezza
interna



TRADE-OFF



Soddisfacimento
bisogni di
informazione

Le funzioni del bilancio di esercizio

Il **bilancio d'esercizio** è una rappresentazione della dinamica gestionale dei valori economici e finanziari di competenza dell'esercizio in esame.

Funzione universale del bilancio

Sintesi della gestione ed espressione della capacità di creare ricchezza dell'impresa. Consente di identificare il **reddito di esercizio**, ovvero la variazione della ricchezza conferita dai proprietari come effetto della gestione. Se è positivo, i proprietari possono prelevare una quota di tali utili come remunerazione della disponibilità di capitali fornita.

Le funzioni del bilancio di esercizio

Funzioni del bilancio

- 1. Bilancio come rendiconto:** il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda di valutare l'operato degli amministratori. Gli amministratori redigendo il bilancio, ***rendono il conto*** del loro operato ai proprietari. In questa prospettiva gli utenti del bilancio sono essenzialmente i proprietari.
- 2. Bilancio come strumento interno di controllo:** il bilancio è uno strumento di controllo interno a consuntivo e preventivo della gestione aziendale: permette di valutare le prospettive future, in quanto indica i risultati e le disponibilità dell'impresa.

Le funzioni del bilancio di esercizio

Funzioni del bilancio


- 3. Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni:** fornisce informazioni agli *stakeholders*, ovvero a tutti i soggetti che necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di soddisfare i propri interessi. Esempi di *stakeholders* sono finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti, associazioni (es. ambientaliste), che hanno interesse affinché l'azienda continui a vivere e prosperare a certe condizioni.

Le funzioni del bilancio di esercizio

3. Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni:

- In funzione della tipologia di stakeholder, il bilancio tradizionalmente inteso non soddisfa interamente le esigenze informative.
- Es. le associazioni ecologiste richiedono informazioni sulla politica ambientale; gli investitori necessitano di informazioni sulle condizioni future di concorrenzialità (progetti innovativi, attività di ricerca).
- Tali informazioni potranno essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio, che conterrà informazioni in grado di soddisfare i fabbisogni conoscitivi degli stakeholder.
- Questa funzione informativa è sintetizzata dal termine ***annual report***.

Il quadro normativo



La disciplina civilistica è stata poi ritoccata da altre disposizioni che hanno man mano recepito cambiamenti nella Direttiva comunitaria (ultima modifica D.Lgs. n.139/2015).

Il quadro normativo



Principi contabili
nazionali – Organismo
Italiano di Contabilità
(OIC)



L'OIC ha lo scopo sia di integrare e di interpretare tecnicamente le disposizioni del legislatore italiano, sia di facilitare in Italia l'adozione delle regole contabili internazionali.

Attualmente sono in
vigore 28 principi e 6
interpretazioni di
norme civilistiche
(www.fondazioneoic.it)



A chi si
applicano?



Società quotate

Per quanto riguarda le società non quotate, allo stato attuale non vi è un obbligo sancito legislativamente di seguire i principi contabili dell'OIC.

Il quadro normativo



Principi contabili
internazionali



Regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate nei mercati finanziari europei

Per le società quotate dal 2005 vi è l'obbligo in Italia di applicare nei bilanci i principi contabili internazionali. Per i principi contabili internazionali si intendono i principi contabili emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board).

L'Unione Europea ha imposto l'adozione obbligatoria dei principi dello IASB per i bilanci consolidati delle società quotate con Regolamento n.1606/2002

Il quadro normativo

I principi contabili internazionali

- L'International Accounting Standards Board (IASB) – succeduto allo International Accounting Standards Committee (IASC) nel 2001 – è l'organismo deputato a emanare i principi contabili internazionali
- I principi contabili internazionali sono:
 - Gli International Financial Reporting Standards (IFRS)
 - Gli International Accounting Standards (IAS) “recepiti” dallo IASC, e
 - Le Interpretazioni emanate oggi dallo IFRS Interpretations Committee (IFRIC) e prima dai predecessori International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e Standing Interpretations Committee (SIC)

Il quadro normativo

I principi contabili internazionali- ambito di applicazione

1. Società quotate, Banche, Società finanziarie ex art. 107, D.Lgs. N.395/1993, SIM, SGR, Assicurazioni, Istituti di moneta elettronica	Uso IAS/IFRS obbligatorio sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato
2. Altre società se oltre i limiti di cui all'art. 2435 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS facoltativo sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato
3. Altre società se inferiori ai limiti di cui all'art. 2435 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS vietato

Il quadro normativo

I principi contabili internazionali- ambito di applicazione

L'Unione Europea onde evitare le differenze tra società quotate e non quotate siano troppo marcate, ha approvato nuove direttive che permettono di introdurre nei bilanci di tutte le imprese l'adozione di alcune regole tipiche degli IAS.

A livello italiano, il D.Lgs. N. 139/2015 ha recepito la direttiva 34/2013 modificando nuovamente le norme del codice civile che sono state così avvicinate alle regole contenute nei principi contabili internazionali.

Il quadro normativo

Riepilogando...

Il quadro delle regole contabili in Italia vede attualmente una applicazione dei principi contabili internazionali dello IASB, approvati dall'Unione Europea, alle società quotate, alle banche e alle assicurazioni, tanto nei bilanci consolidati che nei separati, mentre per le altre società italiane valgono le regole contenute nel Codice Civile e dei principi dell'OIC a loro integrazione e interpretazione.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 1 Codice Civile: LA STRUTTURA DEL BILANCIO

«Gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa».

- **Il Conto Economico** sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e costi;
- **Lo Stato Patrimoniale** espone, alla data di chiusura dell'esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio;

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 1 Codice Civile: LA STRUTTURA DEL BILANCIO

«Gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa».

- **Il Rendiconto Finanziario** sintetizza i flussi di entrate e uscite di liquidità delle tre gestioni (operativa, investimenti, finanziamenti), ed evidenzia la variazione complessiva delle disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio
- **La Nota Integrativa** ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti, per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all'altro, le problematiche valutative

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 2 Codice Civile: CLAUSOLA GENERALE

«Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare **in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

• **Chiarezza**: intelligibilità. Il bilancio deve essere comprensibile a tutti nel contenuto e nell'esposizione.

➤ Chiarezza intesa come comprensibilità dell'informazione, ovvero:

- ✓ rendere verificabile l'informazione
- ✓ includere nel bilancio solo le informazioni significative e rilevanti
- ✓ inserire le informazioni nel "posto giusto"

• *La chiarezza si ottiene con informazioni analitiche, ma non prolisse (significatività)!*

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 2 Codice Civile: CLAUSOLA GENERALE

«Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare **in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

•Chiarezza:

- Come si realizza il principio della chiarezza?
 - ✓ Adozione di schemi di bilancio predefiniti e non modificabili
 - ✓ Obbligo, laddove opportuno, di informazioni integrative
- Un bilancio deve essere formalmente chiaro, e lo sarà se redatto nel rispetto degli schemi di legge previsti agli articoli 2424, 2425, 2427. Tutti e tre i documenti devono essere redatti rispettando questi schemi.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 2 Codice Civile: CLAUSOLA GENERALE

«Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare **in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

• **Veridicità:** attendibile, «*true and fair view*»

- È difficile stabilire se un bilancio sia o meno veritiero, dato che molti elementi non sono oggettivi, ma frutto di valutazioni.
- La valutazione sarà influenzata da come gli amministratori interpreteranno il fluire della gestione e le relazioni tra eventi passati e futuri. Poiché coloro che devono valutare sono comunque persone, ne consegue che il giudizio che ne scaturirà non sarà oggettivo.
- Ciò nonostante gli amministratori devono presentare un bilancio attendibile che rispecchi la realtà gestionale con il supporto dei principi contabili. Il bilancio potrà quindi essere **veritiero** ma non **vero**.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 2 Codice Civile: CLAUSOLA GENERALE

*«Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare **in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».*

- **Correttezza soggettiva:** gli amministratori non devono compiere scelte di valutazione motivate da secondi fini (es. mostrare risultati migliori, ecc.). Il bilancio, inoltre, deve essere **neutro**.
- **Verificabilità:** affinché l'informazione contenuta nel bilancio possa essere verificabile/affidabile per i destinatari, il bilancio stesso e le scritture dalle quali deriva devono essere verificabili, in modo che un controllo delle stesse da parte dei soggetti esterni o interni sia capace di confermare o meno l'attendibilità dello stesso.
- **Correttezza come rispetto delle norme**

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Il quadro fedele



I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

In sostanza gli amministratori assumono l'obbligo di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda non artificiosa, discrezionale o pretestuosa ma quanto più possibile vicina alla realtà dell'impresa

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 3 Codice Civile

«Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo».

- **Obbligo di integrazione** con informazioni complementari se le disposizioni di legge non sono sufficienti a una rappresentazione veritiera e corretta. È il postulato della **completezza informativa**.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 4 Codice Civile

«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

- **Obbligo di deroga alle regole civilistiche** se, in casi eccezionali, la loro applicazione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (motivazione in nota integrativa, art. 2423-bis n.6). Le deroghe sono consentite qualora le norme quindi non consentano il raggiungimento dello scopo principale del bilancio, ovvero fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Le deroghe

- Sono “strappi alle regole”. In sostanza non applico volontariamente una disposizione, applicando altri principi per raggiungere una “rappresentazione veritiera e corretta”.
- Possono essere: formali o sostanziali
- L’esercizio della deroga è possibile se, e solo se:
 1. Si verificano casi eccezionali, ossia casi che presentano:
 - un carattere oggettivo
 - natura anomala, e
 - scarsa probabilità di ripetizione
 2. L’applicazione della norma di legge deve essere incompatibile con la rappresentazione di un quadro fedele

Attenzione: se si verificano le condizioni previste, la deroga diviene un obbligo!

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423 comma 5 Codice Civile

«se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

- **Obbligo di deroga alle regole civilistiche** se, in casi eccezionali, la loro applicazione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (motivazione in nota integrativa, art. 2423-bis n.6). Le deroghe sono consentite qualora le norme quindi non consentano il raggiungimento dello scopo principale del bilancio, ovvero fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Le deroghe: conseguenze

Applicazione della
deroga



1. Indicare i motivi per cui si è fatto ricorso alla deroga
2. Evidenziare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari causati dalla deroga

1. Accantonare gli utili eventualmente prodotti (spesso derivati da plusvalenze da valutazione) in una riserva non distribuibile

La deroga 1) ci aiuta a capire i rapporti tra
clausole generali e principi di redazione:, e
2) sancisce il ruolo dei principi contabili

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Art. 2423-bis Codice Civile

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) **Postulato della prudenza:** «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»;
- **Prospettiva di continuazione dell'attività:** le logiche di valutazione adottate nel bilancio d'esercizio sono volte alla continuazione in autonomia con la gestione aziendale. Le valutazioni nei bilanci di liquidazione o fusione sono diverse per la diverse finalità per cui sono redatti i documenti contabili.
- **Prudenza:** considerare solo gli utili effettivamente realizzati e tutte le perdite, anche se incerte/presunte. Tutte le volte in cui ci si trova a presentare stime, bisogna scegliere, tra le rappresentazioni veritiere e corrette della situazione, quella più prudente.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

La prudenza

“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (...)”

Finalità: integrità patrimoniale

- Il principio della prudenza impone che:
- **I RICAVI DA CONTABILIZZARE SIANO ESCLUSIVAMENTE QUELLI REALIZZATI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**
- **I COSTI E LE PERDITE DI COMPETENZA DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI, ANCHE SE NON DEFINITIVAMENTE REALIZZATI**
- **Definisce la qualità di giudizio cui deve informarsi il procedimento valutativo di bilancio**

Conflitti: competenza

Implicazioni: ridurre politiche di bilancio

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

- 2) **Il postulato della sostanza economica:** «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».
- 3) **Il postulato della realizzazione degli utili e della competenza economica:** «si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio»; strettamente legato al principio di Prudenza, ne è la logica conseguenza. Inoltre, è legato strettamente anche al **postulato di competenza**, in quanto giustifica l'attribuzione a Conto Economico dei ricavi solo se lo scambio è avvenuto. Postulato di realizzazione.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

- 4) **Postulato della competenza economica:** «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento»;
- **Competenza economica:** è il principio cardine nella redazione del bilancio. L'attribuzione a Conto Economico prescinde dalla manifestazione monetaria, che può essere anticipata o posticipata rispetto all'esercizio in cui sono imputati a Conto Economico.
 - Un costo è di competenza se trova copertura nei ricavi dell'esercizio;
 - Un ricavo è di competenza dell'esercizio se il contratto è stato perfezionato, il bene è stato venduto. Se lo scambio non è avvenuto il ricavo non è di competenza.
 - «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo»; Considerazione rischi e perdite anche dopo la chiusura dell'esercizio;

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

- 5) **La valutazione separata degli elementi eterogenei:** «gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente»; Valutazione separata degli elementi eterogenei;

- 6) **Cambiamenti di principi contabili e cambiamenti di stime:** «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro». Usare criteri diversi nel tempo renderebbe poco confrontabili i bilanci nel tempo, e ciò è essenziale per i terzi lettori che utilizzano il bilancio come strumento informativo. Inoltre, impedisce agli amministratori manovre che potrebbero migliorare il risultato economico applicando i criteri più favorevoli alla situazione attuale.

I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

L'OIC 11 è stato rivisto nel 2018 semplificando notevolmente il testo precedente, tanto che dai 14 postulati del previgente documento si è passati ai 7 dell'attuale versione, che in sostanza sono gli stessi postulati del Codice Civile con alcuni commenti:

- a) Prudenza
- b) Prospettiva della continuità aziendale
- c) Rappresentazione sostanziale
- d) Competenza
- e) Comparabilità e g) la Costanza nei criteri di valutazione
- f) Rilevanza

I postulati del bilancio d' esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

1. Prudenza: il documento 11 precisa che non si deve abusare di questo criterio sopravvalutando i costi. Inoltre, non bisogna compensare gli utili sperati con le perdite presunte, quest'ultime devono comunque essere attribuite in bilancio;

2. Prospettiva della continuità aziendale: l'OIC 11 chiarisce che si devono distinguere quattro fasi:

- La sussistenza della continuità: gli amministratori devono prospetticamente verificare «per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio»;
- La presenza di identificate e significative incertezze in merito alla capacità di continuare come combinazione produttiva;
- La mancanza delle prospettive di continuità e quindi la previsione della cessazione dell'attività;
- Lo scioglimento della società.

I postulati del bilancio d' esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

3. Rappresentazione sostanziale: il trattamento dei dati contabili si deve basare sulla reale sostanza economica dell'operazione;

4. Competenza: i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

- ❑ I ricavi sono di competenza quando sono realizzati, ovvero quando è avvenuto lo scambio con passaggio sostanziale del titolo di proprietà;
- ❑ I costi sono di competenza se correlati ai ricavi, ovvero se vi è un legame funzionale coi ricavi. Più nello specifico:
 - Per i beni e servizi a fecondità semplice, sono costi di competenza se esiste una associazione causale diretta coi ricavi. Quello che non viene utilizzato diventa rimanenza e la sua competenza viene spostata all'esercizio successivo;
 - Per i beni e servizi a fecondità ripetuta la ripartizione del costo avviene col processo dell'ammortamento.

I postulati del bilancio d' esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

5.-6. Comparabilità e costanza: i bilanci devono essere comparabili; ciò comporta adottare sempre gli stessi criteri di valutazione (**aspetto sostanziale**) e nell'espore le voci in modo costante nel tempo (**aspetto formale**).

➤ **La comparabilità “sostanziale”** : “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”:

- LA CONTINUITA' DI APPLICAZIONE E' NECESSARIA PER UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
- IL DIVIETO NON E' ASSOLUTO! IN CASI ECCEZIONALI E' POSSIBILE DEROGARE AL PRINCIPIO, PURCHE', IN NOTA INTEGRATIVA:
- **la deroga sia motivata**
- **gli effetti della deroga siano indicati**

I postulati del bilancio d' esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

La comparabilità “formale” : costanza di applicazione dei criteri di valutazione

Per ogni voce dello S.P. e del C.E. è fatto obbligo di indicare l'importo dell'anno precedente.

Se le voci non sono comparabili:

- OCCORRE ADATTARE LE VOCI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
- L'ADATTAMENTO EFFETTUATO O LA SUA IMPOSSIBILITA' DEVE ESSERE SEGNALATO E MOTIVATO NELLA NOTA INTEGRATIVA

S.P. anno X						C.E. anno X		
	X	X-1		X	X-1		X	X-1
.....				
.....				
.....				
.....				

I postulati del bilancio d' esercizio secondo i principi contabili dell'OIC

7. Rilevanza: un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli investitori in base al bilancio.

- La Rilevanza è intesa sia in senso quantitativo (con riferimento alla dimensione degli effetti economico-finanziari delle operazioni o degli eventi rispetto al bilancio) sia in senso qualitativo (un evento/operazione è rilevante se costituisce per gli investitori un elemento importante per il loro processo decisionale).

Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizio

Il sistema dei postulati di bilancio secondo le regole nazionali

UTILITÀ DEL BILANCIO PER GLI UTENTI (scopo del bilancio)

Significatività/Rilevanza
(influenza su giudizio decisionale dell'utente)

Attendibilità (quadro fedele)

- Competenza economica
- Neutralità/correttezza
- Prudenza/realizzazione dei ricavi/valutazioni al costo
- Verificabilità
- Obbligo di deroga (*ex art. 2424, 4° comma*)

Chiarezza

- Omogeneità
- Funzione informativa della nota integrativa
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Completezza
- Obbligo informazione integrativa (*ex art. 2424, 3° comma*)

Comparabilità

- Continuità dei criteri di valutazione
- Periodicità

I criteri basilari di valutazione

II PRINCIPIO DEL COSTO (STORICO) come criterio base delle valutazioni di bilancio

- Il legislatore non indica esplicitamente il **PRINCIPIO DEL COSTO**; ma ad esso si ispira tutta la normativa sulle valutazioni di bilancio (Art. 2426 C.C.)
- Secondo i **PRINCIPI CONTABILI**, la valutazione al costo è la più corretta per un'azienda in normale funzionamento, in quanto:



- **ESPRIME L'ATTITUDINE FUNZIONALE DEL BENE**
- **RIDUCE GLI SPAZI DI SOGGETTIVITA'**
- **E' DI FACILE APPLICAZIONE**

Costo di
acquisto

Costo di
produzione

I criteri basilari di valutazione

Il fair value

- Il costo presenta, però, alcuni limiti:
 - è frutto di convenzioni
 - può essere un valore “vecchio”

La prassi internazionale ha, anche per questi motivi, introdotto il concetto del fair value, inteso come “l’importo al quale una attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra soggetti consapevoli e intenzionati, in una normale transazione di mercato”

I criteri basilari di valutazione

Il fair value

Anche il fair value è un concetto che deve essere declinato con riferimento alle specifiche poste in oggetto. La prima approssimazione utile, nella gran parte dei casi, è il valore di mercato

Anche il fair value, poi, presenta alcune problematiche:

- incrementa la volatilità delle poste di bilancio
- aumenta, quindi, la discrezionalità del bilancio
- prevede l'iscrizione di utili "potenziali"

I criteri basilari di valutazione

Costo e fair value



Riferimenti bibliografici

Quagli: Cap. 1